

M.M. no. 75 concernente l'approvazione delle convenzioni per l'esercizio delle competenze di Polizia comunale nelle giurisdizioni dei Comuni di Avegno – Gordevio, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Gresso, Isorno, Lavizzara, Linescio, Maggia, Mergoscia, Mosogno, Onsernone e Vergeletto.

Locarno, 29 maggio 2015

Al Consiglio Comunale

Locarno

Egredi Signori Presidente e Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, **con la clausola dell'urgenza**, la proposta di conclusione di convenzioni per l'esercizio delle competenze di Polizia comunale nella giurisdizione dei comuni di Avegno – Gordevio, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Gresso, Isorno, Lavizzara, Linescio, Maggia, Mergoscia, Mosogno, Onsernone e Vergeletto sulla base delle seguenti considerazioni:

1. Premettiamo da subito che la necessità della clausola dell'urgenza è intervenuta a seguito dell'indicazione dataci soltanto nei giorni scorsi dalla Sezione Enti Locali secondo cui non è possibile prorogare il termine di entrata in vigore dell'implementazione della LCPol/RLCPol, prevista per il 1. Settembre 2015.

In considerazione che la presidenza del Consiglio comunale ha rilevato inopportuna la proposta di indire una seduta di Consiglio comunale durante il periodo estivo, per rispettare il termine di entrata in vigore sopra indicato la trattanda di cui al presente messaggio deve pertanto essere obbligatoriamente approvata, previa analisi della Commissione della gestione, già in occasione della prossima seduta di Consiglio comunale del 15 giugno 2015.

Da qui la giustificata richiesta di clausola dell'urgenza.

L'analisi del presente messaggio da parte della Commissione della gestione non dovrebbe altresì rivelarsi complesso, ritenuto che la fattispecie trattata è simile, se non identica, a quella dei precedenti messaggi concernenti le convenzioni con i comuni di Cugnasco-Gerra (vedi MM no. 42 del 10 marzo 2014); Terre di Pedemonte (vedi MM no. 55 del 2 ottobre 2014) e Orselina (vedi MM no. 64 dell'11 novembre 2014), preavvisati favorevolmente dalla stessa Commissione e poi con approvazione, senza voti contrari, delle proposte municipali da parte del Consiglio comunale.

2. Con messaggio governativo no. 6423 del 30 novembre 2010 il Consiglio di Stato ha sottoposto al Gran Consiglio il progetto di legge concernente la collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali, che è stato oggetto di due rapporti da parte della Commissione della Legislazione di data 2 marzo 2011.

Il Gran Consiglio ticinese in data 16 marzo 2011 adottava la nuova legge sulla collaborazione tra la Polizia cantonale e le Polizie comunali, che una volta scaduti i termini

di referendum, è stata pubblicata nel bollettino ufficiale delle leggi degli atti esecutivi no. 28 del 3 luglio 2012 unitamente al nuovo Regolamento della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali. Entrambi i nuovi strumenti legislativi sono entrati in vigore il 1. settembre 2012.

In data 28 giugno 2012 il Direttore del Dipartimento delle istituzioni ha ufficialmente presentato la nuova legge che ha lo scopo di definire le modalità di collaborazione fra Cantone e Comuni in materia di sicurezza ed in modo particolare per quanto riguarda il coordinamento delle attività di Polizia fra il corpo della Polizia cantonale e i corpi delle Polizie comunali. Un punto cardine della legge è quello secondo cui tutti i comuni contribuiscono al finanziamento dei costi di sicurezza conseguenti l'assolvimento di compiti di Polizia di loro competenza. La nuova legge stabilisce inoltre che un Comune può costituire un proprio corpo di Polizia se dispone di un minimo di 5 agenti operativi più un comandante, che secondo l'accezione legislativa costituisce un corpo di Polizia comunale strutturato.

Questa particolarità permette a un Comune strutturato di sottoscrivere convenzioni con i comuni che non sono dotati di un proprio corpo di Polizia.

Il Regolamento d'applicazione stabilisce i compiti di Polizia aspettanti ai Comuni e le condizioni del loro esercizio.

3. La legge cantonale ha istituito 8 regioni di Polizia comunale con il relativo Comune polo, e meglio come indicato nell'allegato 1.

La regione 6, cui appartiene il nostro Comune, comprende i comuni della zona Locarnese est e la Vallemaggia mentre che Locarno è definito Comune polo.

La regione 6 comprende pertanto i seguenti comuni:

Locarno, Avegno-Gordevio, Brione Verzasca, Bosco Gurin, Brione s/Minusio, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Maggia, Mergoscia, Minusio, Muralto, Orselina, Sonogno, Tenero-Contra, Terre di Pedemonte, Gresso, Isorno, Mosogno, Onsernone e Vergeletto.

Le disposizioni legislative cantonali definiscono i compiti conferibili alle Polizie comunali, che sono suddivisi in compiti di base (conferiti automaticamente con l'entrata in vigore della LCPol e del relativo Regolamento, v. in dettaglio l'allegato 2 capitolo A); mentre che i compiti di cui al capitolo B possono essere richiesti in futuro sulla base di una delega ottenuta dal Consiglio di Stato).

4. Nei mesi scorsi il Municipio ha incaricato il Comando della Polizia comunale di avviare i necessari contatti con i comuni della nostra regione, ad eccezione dei comuni che sono già dotati di corpi di Polizia comunale strutturati (Minusio, Muralto, Gambarogno, Gordola, Lavertezzo, Tenero-Contra e della Valle Verzasca) in vista della conclusione delle Convenzioni per l'esecuzione dei compiti di polizia previsti dalla legge.

Con il presente messaggio siamo di conseguenza in grado di sottoporvi la conclusione delle rimanenti convenzioni con i Comuni di Avegno – Gordevio, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Gresso, Isorno, Lavizzara, Linescio, Maggia, Mergoscia,

Mosogno, Onsernone e Vergeletto. Per i Comuni di: Cugnasco-Gerra (vedi MM no. 42 del 10 marzo 2014); Terre di Pedemonte (vedi MM no. 55 del 2 ottobre 2014) e Orselina (vedi MM no. 64 dell'11 novembre 2014) le convenzioni sono già state votate durante il 2014 e nella prima seduta del 2015.

Per quanto concerne il Comune di Brione s/Minusio siamo a conoscenza che il suo Municipio sta trattando la convenzione con la polizia Intercomunale di Gordola e, di conseguenza, non entra nel pacchetto proposto da questo MM.

5. Le convenzioni con i singoli comuni vengono stipulate sulla base della convenzione tipo allestita dal Dipartimento delle istituzioni, ritenuto che il calcolo del contributo di ogni Comune è stabilito in base al numero della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno sulla base di un prezzo di prestazione procapite da definire tra i comuni interessati sulla base di indicazioni fornite dal Dipartimento delle istituzioni.

Ci preme inoltre sottolineare come le indennità procapite a carico dei comuni è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente.

La situazione relativa al contributo procapite dei Comuni di cui al presente messaggio è la seguente:

Comune	Popolazione permanente al 31.12.2013	Contributo procapite	Contributo totale	Area di PD
Avegno - Gordevio	1'468	Fr 60.00	Fr 88'080.00	periurbano
Bosco Gurin	56	Fr. 30.00	Fr. 1'680.00	montagna
Campo Vallemaggia	51	Fr. 30.00	Fr. 1'530.00	montagna
Cerentino	61	Fr. 30.00	Fr. 1'830.00	montagna
Cevio	1'163	Fr. 30.00	Fr. 34'890.00	montagna
Gresso	41	Fr. 60.00	Fr. 2'460.00	montagna
Isorno	324	Fr. 60.00	Fr. 19'440.00	montagna
Lavizzara	563	Fr. 30.00	Fr.16'890.00	montagna
Linescio	51	Fr. 30.00	Fr. 1'530.00	montagna
Maggia	2'554	Fr. 60.00	Fr. 153'240.00	periurbano
Mergoscia	222	Fr. 60.00	Fr. 13'320.00	montagna
Mosogno	51	Fr. 60.00	Fr. 3'060.00	montagna
Onsernone	255	Fr. 60.00	Fr. 15'300.00	montagna
Vergeletto	59	Fr. 60.00	Fr. 3'540.00	montagna

Per quanto riguarda la determinazione della popolazione conteggiabile fa stato la popolazione residente permanente secondo i dati stabiliti e pubblicati dall'Ufficio cantonale di statistica. Per popolazione residente permanente si intendono tutte le persone residenti durante un anno e comprende le persone di nazionalità Svizzera domiciliate, le persone di nazionalità straniera titolari di un permesso di domicilio o di un permesso di dimora della durata di almeno 12 mesi, i funzionari internazionali, i diplomatici e i membri delle loro famiglie nonché i richiedenti l'asilo con una durata di dimora complessiva di almeno 12 mesi (v. anche art. 3 RLCPol).

6. La conclusione di queste convenzioni di collaborazione ha evidentemente degli effetti anche sulla struttura, la composizione e l'organizzazione del nostro Corpo della Polizia comunale di Locarno che sarà potenziato in correlazione con gli introiti provenienti dai contributi dei futuri Comuni convenzionati.

Questo per poter garantire un servizio adeguato sulle 24 ore a copertura di tutto il territorio della Regione VI.

Questo sviluppo del nostro Corpo della Polizia comporterà anche il conseguente potenziamento del settore amministrativo e territoriale e questo per considerare gli ulteriori compiti assunti dal Comando della Polizia cittadina.

Senza addentrarci in complicati calcoli, possiamo comunque assicurare che l'operazione è neutra dal profilo finanziario, visto e considerato che gli oneri vengono proporzionalmente ripartiti su tutti i comuni convenzionati.

7. Il Municipio valuta in modo estremamente positivo l'entrata in vigore della nuova legge in materia, che chiude un iter eufemisticamente tormentato e che si è eccessivamente protratto nel tempo, e che ha anche sostanzialmente modificato il quadro normativo e operativo rispetto agli intendimenti originali.

Non possiamo mancare di rilevare che la conclusione delle convenzioni con i comuni va a beneficio della sicurezza dell'intera regione, permette di intervenire in modo mirato e efficace e in modo coordinato anche con gli altri comuni dotati di un proprio corpo strutturato e infine, evidentemente, facilita la collaborazione con la Polizia cantonale con la quale si intrattengono già da tempo ottimi rapporti.

In questo contesto le nuove disposizioni legislative prevedono l'adozione di nuovi mezzi tecnici e informatici coordinati, a cominciare ad esempio dalla rete radio di sicurezza (v. art. 9 RLCPol), votata dal vostro legislativo lo scorso 03 novembre 2014 (MM no. 50 del 23.07.2014).

Il Municipio tiene a sottolineare che mai come ora sia opportuno potere disporre di Corpi di Polizia ben strutturati, in grado di adempiere tutti i compiti che sono loro affidati e questo per una migliore protezione della nostra popolazione di fronte a un dilagante fenomeno delinquenziale, ma anche per migliorare il senso di sicurezza di tutta la popolazione del nostro Cantone.

Siamo convinti che la Città, con il suo Corpo di Polizia, può contribuire molto in questa direzione grazie anche all'appoggio con le Polizie strutturate che fanno parte della nostra regione VI.

Per completare il quadro operativo è evidente che i comuni di Gambarogno, Gordola, Lavertezzo e Tenero-Contra, già riuniti in una Polizia intercomunale, con sede amministrativa e logistica a Gordola, dovranno successivamente completare il comprensorio di intervento territoriale tramite la conclusione di convenzioni con i comuni della Valle Verzasca e Brione s/Minusio..

In conclusione il Municipio, fermamente convinto della bontà e della necessità dell'operazione che vi sottopone, vi invita a ratificare la conclusione delle presenti convenzioni di collaborazione.

Per questi motivi vi invitiamo pertanto a risolvere:

1. *Al presente messaggio è accordata l'urgenza;*
2. *Sono approvate le convenzioni di collaborazione con i Comuni di Avegno – Gordevio, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Gresso, Isorno, Lavizzara, Linescio, Maggia, Mergoscia, Mosogno, Onsernone e Vergeletto aventi per oggetto l'esercizio delle competenze di polizia comunale nelle giurisdizioni dei detti Comuni da parte della polizia della Città di Locarno.*

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

dr. avv. Carla Speciali

avv. Marco Gerosa

Allegati:

1. elenco regioni di Polizia comunale nel Cantone Ticino;
2. elenco dei compiti conferibili alle Polizie comunali;
3. convenzioni di collaborazione.

Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della Gestione

Allegato I
(art. 7 LCPol)

Le otto regioni di polizia comunale con il relativo comune polo, sono così composte:

REGIONE I (Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso)

Chiasso, Balerna, Breggia, Coldrerio, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo.

REGIONE II (Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio)

Mendrisio, Arogno, Bcsazio, Bissone, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Ligometto, Maroggia, McLano, Meride, Riva San Vitale, Rovio, Stabio.

REGIONE III (Luganese, comune polo Lugano)

Lugano, Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedano, Bedigliora, Bioggio, Bogno, Cademario, Cadempino, Cadro, Canobbio, Capriasca, Carona, Caslano, Certara, Cimadera, Collina d'Oro, Comano, Croggio, Cureglia, Curio, Grancia, Gravesano, Isonne, Lamone, Magliaso, Manno, Massagno, Melide, Mezzovico Vira, Migliieglija, Monteceneri, Monteggio, Morcote, Muzzano, Neggio, Novaggio, Origgio, Paradiso, Ponte Capriasca, Ponte Trcsa, Porza, Pura, Savosa, Scssa, Sonvico, Sorcnego, Torricella Taverna, Valcolla, Vernate, Vezia, Vico Morcote.

REGIONE IV (Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco)

Giubiasco, Cadenazzo, Camorino, Gudo, Pianezzo, Sant'Antonino, Sant'Antonio, Sementina.

REGIONE V (Bellinzonese nord, comune polo Bellinzona)

Bellinzona, Arbedo Castione, Claro, Gnoscia, Gorduno, Lumino, Molcno, Monte Carasso, Preonzo.

REGIONE VI (Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno)

Locarno, Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Brione sopra Minusio, Brione Verzasca, Campo Vallemaggia, Cavigliano, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola, Gresso, Isorno, Lavertezzo, Lavizzara, Lincscio, Maggia, Mergoscia, Minusio, Mosogno, Muralto, Onsemone, Orselina, Sonogno, Tegna, Tenero-Contrà, Vergelctto, Verscio.

REGIONE VII (Locarnese ovest, comune polo Ascona)

Ascona, Brissago, Centovalli, Losone, Ronco sopra Ascona.

REGIONE VIII (Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca)

Biasca, Acquarossa, Airolo, Bedretto, Blenio, Bodio, Cresciano, Dalpe, Faido, Giornico, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto, Serravalle, Sobrio.

Allegato 2
(art. 3 cpv. 2 LCPol)

Elenco dei compiti conferibili alle polizie comunali (inclusi gli agenti dei posti misti)

A) Compiti di base (conferiti automaticamente con l'entrata in vigore della LCPol e del RLCPol)

1.	Circolazione stradale (LCStr e relative Ordinanze)	Condizioni
1.1	Tutte le competenze previste dagli art. 8 cpv. 1 lett. b) e 14 LACS e i compiti elencati all'art. 6 RLACS	
1.2	Incidente della circolazione	Incidente solo danni materiali con accertamento dei fatti.
1.3	Disciplinamento generale e locale del traffico	Secondo la prassi usuale o in base a singoli accordi specifici con la polizia cantonale, riservato l'art. 107 LOC.
1.4	Sequestro di veicoli, di licenze di condurre e di circolazione	Secondo quanto previsto dagli art. 54 cpv. 1 LCStr e 32 OCCS.
1.5	Segnalazioni alla competente autorità amministrativa su motivi di perdurante inattitudine alla guida	Secondo la prassi amministrativa già in vigore e in applicazione dell'art. 37 OCCS.
2.	Ordine pubblico in generale	Condizioni
2.1	Controllo d'identità	In applicazione degli art. 215 cpv. 1 lett. a) CPP e 25 cpv. 1 LPol.
2.2	Controllo all'interno di veicoli	In applicazione dell'art. 215 cpv. 2 lett. d) CPP.
2.3	Conflitti domestici (liti familiari, ecc.)	Solo come primo intervento, ad esclusione del seguito penale e l'eventuale misura di allontanamento che rimangono alla polizia cantonale, fatta salva la registrazione per il controllo di tutti gli interventi effettuati.
2.4	Servizio d'ordine pianificato in occasione di manifestazioni pubbliche	Secondo le disposizioni previste dai rispettivi comandi.
2.5	Mantenimento dell'ordine in occasione di manifestazioni a rischio di violenza	Secondo le disposizioni usuali o accordi particolari con la polizia cantonale a dipendenza delle circostanze.
3.	Altri interventi particolari	Condizioni
3.1	Rinvenimento di cadavere	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.2	Scomparsa di persona	Solo come primo intervento in coordinamento con la polizia cantonale.

3.3	Infortuni domestici	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.4	Infortuni sul lavoro	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.5	Interventi per ricoveri coatti di persone bisognose di assistenza psichiatrica	Come intervento in supporto alla competente autorità decidente (medici, autorità tutorie ed altre previste dall'art. 20 LASP).
3.6	Allagamenti e scosscendimenti	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi, le tracce e la sicurezza pubblica.
3.7	Incendi, esplosioni e inquinamenti	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi, le tracce e la sicurezza pubblica.
4.	Contravvenzione alla LStup	Secondo le vigenti disposizioni della normativa cantonale e gli accordi particolari con la competente autorità di perseguimento penale.
5.	Attività amministrative	Condizioni
5.1	Ricezione di denunce per smarrimento di oggetti e/o furto o smarrimento di documenti d'identità	Secondo la prassi usuale già in vigore.
5.2	Ricezione di querele allo sportello e servizio di consulenza all'utente	Secondo quanto previsto dall'art. 301 CPP, trasmettendo poi la querela alla polizia cantonale.
5.3	Sequestro di targhe per ordine della Sezione circolazione	Esecuzione e trasmissione alla Sezione circolazione del rapporto sull'avvenuto atto di sequestro.
5.4	Notifica di atti ufficiali	In applicazione dell'art. 85 cpv. 2 CPP o su specifiche indicazioni dell'autorità richiedente.
5.5	Esecuzione dello sfratto	Secondo le relative disposizioni di legge.
5.6	Controlli vari su ordine dell'autorità cantonale competente	Secondo le indicazioni specifiche stabilite di caso in caso dall'Autorità di perseguimento penale.
5.7	Rapporti e segnalazioni varie a autorità cantonali	Se richiesti o dalle circostanze o da doveri d'ufficio, oppure su esplicita richiesta dell'autorità cantonale competente.
5.8	Controlli e inchieste in materia di LStr	Secondo le disposizioni dell'autorità cantonale competente.
5.9	Tutte le competenze previste dall'art. 36 Lear e 86 RLear	
5.10	Controlli e inchieste in materia di legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante (art. 3)	
5.11	Controlli, inchieste e sequestri in materia di legge concernente la raccolta di funghi (art. 5)	

B) **Compiti ulteriormente conferibili (solo con apposita e specifica delega singola del Consiglio di Stato, d'intesa con la competente autorità di perseguimento penale)**

6.	Reati del CP perseguiti a querela di parte	Condizioni
6.1	Lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.2	Vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.3	Furto di lieve entità (art. 139 cifra 1 e 172ter CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.4	Danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.5	Diffamazione (art. 173 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.6	Calunnia (art. 174 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.7	Ingiuria (art. 177 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.8	Abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.9	Minaccia (art. 180 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.10	Violazione di domicilio (art. 186 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.11	Esibizionismo (art. 194 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
7.	Altri reati	Condizioni
7.1	Inchieste per infrazione (semplice e bagatellare) alla LStup	Quelle fissate nella decisione di delega.
7.2	Competenza contravvenzionale in materia di legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante	Quelle fissate nella decisione di delega.

LEGENDA

- CP: codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
 CPP: codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale)
 LCStr: legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958
 OCCS: ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 28 marzo 2007
 LACS: legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985
 RLACS: regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999
 LPol: legge sulla polizia del 12 dicembre 1989
 LStr: legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
 Lear: legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010
 RLear: regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011
 LStup: legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (Legge sugli stupefacenti)
 LOC: legge organica comunale del 10 marzo 1987
 LASP: legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999
 Lorp: legge sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941

CONVENZIONE

tra

il **Comune di Avegno - Gordevio**
(Comune senza polizia strutturata)

e

il **Comune di Locarno**
(Comune polo)

che ha per oggetto

l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Avegno - Gordevio da parte della polizia della Città di Locarno.

Premessa

Ritenuto

l'articolo 4 della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) nonché

l'articolo 3 del regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 1° settembre 2012 (RLCPol),

le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 **Oggetto e scopo**

La convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Avegno - Gordevio ad opera della polizia della Città di LOCARNO.

Sono svolte dalla polizia della Città di Locarno le competenze di polizia di cui alla Sezione A dell'Allegato 2 del RLCPol, oltre alle competenze derivanti dall'art. 107 LOC per quanto concerne i compiti di polizia rientranti nelle competenze municipali.

Le prestazioni di polizia di cui al precedente capoverso vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 ed all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

Articolo 2 **Finanziamento**

Per la copertura delle prestazioni di polizia il Comune di Avegno - Gordevio versa al Comune di Locarno un'indennità risultato della moltiplicazione del numero di residenti al 31 dicembre dell'anno precedente (dati USTAT) per un prezzo di prestazione pro-capite.

Il prezzo pro-capite per le prestazioni di polizia è di Fr 60.--.

L'indennità per le prestazioni di polizia è versata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento alla Cassa comunale, 6600 Locarno (IBAN CH94 0900 0000 6500 0127 4; CCP 65-127-4).

L'indennità pro-capite di cui al secondo capoverso è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente.

Articolo 3 **Collaborazione tra le parti**

Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire, oltre l'implementazione fattuale del principio della parità di trattamento di cui all'art. 1 cpv.3, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e della comunità tutta.

Per le finalità di questo articolo, ove necessario, possono essere organizzati incontri periodici per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione.

Articolo 4 **Rendiconto**

La polizia della Città di Locarno redige all'attenzione del Comune di Avegno - Gordevio una volta l'anno un rendiconto sull'attività svolta.

La polizia della Città di Locarno tiene rapporti mensili sull'attività svolta nella giurisdizione del Comune di Avegno - Gordevio; tali rapporti sono a disposizione del Municipio del Comune di Avegno - Gordevio.

Articolo 5 Responsabilità civile

Il Comune di Locarno risponde dei danni causati dagli agenti della polizia in conformità con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Articolo 6 Contestazioni

Prima di adire il Consiglio di Stato, ogni contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali (art. 7 RLCPol).

Articolo 7 Modifiche successive

Con il consenso delle parti e, riservata la ratifica del Consiglio di Stato, la convenzione può essere modificata in ogni tempo, dopo il periodo fisso iniziale di cinque anni.

Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (Allegato 2, Sezione B), il Comune di Locarno informa delle stesse per tempo il Comune di Avegno - Gordevio e ne raccoglie eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro-capite di cui all'art. 2 deve essere opportunamente adeguata in seguito a trattativa tra le parti.

Articolo 8 Durata e disdetta

La convenzione ha una durata iniziale di cinque anni ed in seguito può essere disdetta per la fine di un anno civile con un termine di preavviso di un anno.

Articolo 9 Contravvenzioni in materia di circolazione stradale

L'importo delle contravvenzioni in materia di circolazione stradale è riversato al Comune di Avegno - Gordevio previa deduzione delle spese vive sostenute dal Comune di Locarno.

Articolo 9a

Riserva a nuove disposizioni di legge.

E' esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

Articolo 10 Disposizioni finali

La convenzione è redatta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato.

Articolo 11 Entrata in vigore

Ottenuta la ratifica dal parte del Consiglio di Stato, la convenzione entra in vigore il xxxx Avegno - Gordevio, data

Comune di Avegno - Gordevio

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

Locarno, data

Comune di Locarno

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

dr. avv. Carla Speziali

avv. Marco Gerosa

*Approvata dal Consiglio comunale del Comune Avegno - Gordevio il
Approvata dal Consiglio comunale del Comune Locarno il
Ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione no. del xxx.*

CONVENZIONE

tra

il **Comune di Bosco Gurin**
(Comune senza polizia strutturata)

e

il **Comune di Locarno**
(Comune polo)

che ha per oggetto

l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Bosco Gurin da parte della polizia della Città di Locarno.

Premessa

Ritenuto

l'articolo 4 della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) nonché

l'articolo 3 del regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 1° settembre 2012 (RLCPol),

le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 Oggetto e scopo

La convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Bosco Gurin ad opera della polizia della Città di LOCARNO.

Sono svolte dalla polizia della Città di Locarno le competenze di polizia di cui alla Sezione A dell'Allegato 2 del RLCPol, oltre alle competenze derivanti dall'art. 107 LOC per quanto concerne i compiti di polizia rientranti nelle competenze municipali.

Le prestazioni di polizia di cui al precedente capoverso vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 ed all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

Articolo 2 Finanziamento

Per la copertura delle prestazioni di polizia il Comune di Bosco Gurin versa al Comune di Locarno un'indennità risultata dalla moltiplicazione del numero di residenti al 31 dicembre dell'anno precedente (dati USTAT) per un prezzo di prestazione pro-capite.

Il prezzo pro-capite per le prestazioni di polizia è di Fr. 30.--.

L'indennità per le prestazioni di polizia è versata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento alla Cassa comunale, 6600 Locarno (IBAN CH94 0900 0000 6500 0127 4; CCP 65-127-4).

L'indennità pro-capite di cui al secondo capoverso è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente.

Articolo 3 Collaborazione tra le parti

Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire, oltre l'implementazione fattuale del principio della parità di trattamento di cui all'art. 1 cpv.3, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e della comunità tutta.

Per le finalità di questo articolo, ove necessario, possono essere organizzati incontri periodici per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione.

Articolo 4 Rendiconto

La polizia della Città di Locarno redige all'attenzione del Comune di Bosco Gurin una volta l'anno un rendiconto sull'attività svolta.

La polizia della Città di Locarno tiene rapporti mensili sull'attività svolta nella giurisdizione del Comune di Bosco Gurin; tali rapporti sono a disposizione del Municipio del Comune di Bosco Gurin.

Articolo 5 Responsabilità civile

Il Comune di Locarno risponde dei danni causati dagli agenti della polizia in conformità con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Articolo 6 Contestazioni

Prima di adire il Consiglio di Stato, ogni contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali (art. 7 RLCPol).

Articolo 7 Modifiche successive

Con il consenso delle parti e, riservata la ratifica del Consiglio di Stato, la convenzione può essere modificata in ogni tempo, dopo il periodo fisso iniziale di cinque anni.

Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (Allegato 2, Sezione B), il Comune di Locarno informa delle stesse per tempo il Comune di Bosco Gurin e ne raccoglie eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro-capite di cui all'art. 2 deve essere opportunamente adeguata in seguito a trattativa tra le parti.

Articolo 8 Durata e disdetta

La convenzione ha una durata iniziale di cinque anni ed in seguito può essere disdetta per la fine di un anno civile con un termine di preavviso di un anno.

Articolo 9 Contravvenzioni in materia di circolazione stradale

L'importo delle contravvenzioni in materia di circolazione stradale è riversato al Comune di Bosco Gurin previa deduzione delle spese vive sostenute dal Comune di Locarno.

Articolo 9a Riserva a nuove disposizioni di legge.

E' esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

Articolo 10 Disposizioni finali

La convenzione è redatta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato.

Articolo 11 Entrata in vigore

Ottenuta la ratifica dal parte del Consiglio di Stato, la convenzione entra in vigore il xxxx
Bosco Gurin, data

Comune di Bosco Gurin

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

Locarno, data

Comune di Locarno

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

dr. avv. Carla Speciali

avv. Marco Gerosa

*Approvata dall'Assemblea comunale del Comune Bosco Gurin il
Approvata dal Consiglio comunale del Comune Locarno il
Ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione no. del xxx.*

CONVENZIONE

tra

il **Comune di Campo Vallemaggia**
(Comune senza polizia strutturata)

e

il **Comune di Locarno**
(Comune polo)

che ha per oggetto

l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Campo Vallemaggia da parte della polizia della Città di Locarno.

Premessa

Ritenuto

l'articolo 4 della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) nonché

l'articolo 3 del regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 1° settembre 2012 (RLCPol),

le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 **Oggetto e scopo**

La convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Campo Vallemaggia ad opera della polizia della Città di LOCARNO.

Sono svolte dalla polizia della Città di Locarno le competenze di polizia di cui alla Sezione A dell'Allegato 2 del RLCPol, oltre alle competenze derivanti dall'art. 107 LOC per quanto concerne i compiti di polizia rientranti nelle competenze municipali.

Le prestazioni di polizia di cui al precedente capoverso vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 ed all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

Articolo 2 **Finanziamento**

Per la copertura delle prestazioni di polizia il Comune di Campo Vallemaggia versa al Comune di Locarno un'indennità risultato della moltiplicazione del numero di residenti al 31 dicembre dell'anno precedente (dati USTAT) per un prezzo di prestazione pro-capite.

Il prezzo pro-capite per le prestazioni di polizia è di Fr. 30.--.

L'indennità per le prestazioni di polizia è versata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento alla Cassa comunale, 6600 Locarno (IBAN CH94 0900 0000 6500 0127 4; CCP 65-127-4).

L'indennità pro-capite di cui al secondo capoverso è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente.

Articolo 3 **Collaborazione tra le parti**

Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire, oltre l'implementazione fattuale del principio della parità di trattamento di cui all'art. 1 cpv.3, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e della comunità tutta.

Per le finalità di questo articolo, ove necessario, possono essere organizzati incontri periodici per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione.

Articolo 4 **Rendiconto**

La polizia della Città di Locarno redige all'attenzione del Comune di Campo Vallemaggia una volta l'anno un rendiconto sull'attività svolta.

La polizia della Città di Locarno tiene rapporti mensili sull'attività svolta nella giurisdizione del Comune di Campo Vallemaggia; tali rapporti sono a disposizione del Municipio del Comune di Campo Vallemaggia.

Articolo 5 Responsabilità civile

Il Comune di Locarno risponde dei danni causati dagli agenti della polizia in conformità con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Articolo 6 Contestazioni

Prima di adire il Consiglio di Stato, ogni contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali (art. 7 RLCPO).

Articolo 7 Modifiche successive

Con il consenso delle parti e, riservata la ratifica del Consiglio di Stato, la convenzione può essere modificata in ogni tempo, dopo il periodo fisso iniziale di cinque anni.

Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPO (Allegato 2, Sezione B), il Comune di Locarno informa delle stesse per tempo il Comune di Campo Vallemaggia e ne raccoglie eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro-capite di cui all'art. 2 deve essere opportunamente adeguata in seguito a trattativa tra le parti.

Articolo 8 Durata e disdetta

La convenzione ha una durata iniziale di cinque anni ed in seguito può essere disdetta per la fine di un anno civile con un termine di preavviso di un anno.

Articolo 9 Contravvenzioni in materia di circolazione stradale

L'importo delle contravvenzioni in materia di circolazione stradale è riversato al Comune di Campo Vallemaggia previa deduzione delle spese vive sostenute dal Comune di Locarno.

Articolo 9a Riserva a nuove disposizioni di legge.

E' esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

Articolo 10 Disposizioni finali

La convenzione è redatta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato.

Articolo 11 Entrata in vigore

Ottenuta la ratifica dal parte del Consiglio di Stato, la convenzione entra in vigore il xxxx Campo Vallemaggia, data

Comune di Campo Vallemaggia

Il Sindaco: Per il Municipio Il Segretario:

Locarno, data

Comune di Locarno

Il Sindaco: Per il Municipio Il Segretario:
dr. avv. Carla Speziali avv. Marco Gerosa

*Approvata dall'Assemblea comunale del Comune Campo Vallemaggia il
Approvata dal Consiglio comunale del Comune Locarno il.
Ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione no. del xxx.*

CONVENZIONE

tra
il **Comune di Cerentino**
(Comune senza polizia strutturata)

e
il **Comune di Locarno**
(Comune polo)

che ha per oggetto

l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Cerentino da parte della polizia della Città di Locarno.

Premessa

Ritenuto

l'articolo 4 della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) nonché

l'articolo 3 del regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 1° settembre 2012 (RLCPol),

le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 Oggetto e scopo

La convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Cerentino ad opera della polizia della Città di LOCARNO.

Sono svolte dalla polizia della Città di Locarno le competenze di polizia di cui alla Sezione A dell'Allegato 2 del RLCPol, oltre alle competenze derivanti dall'art. 107 LOC per quanto concerne i compiti di polizia rientranti nelle competenze municipali.

Le prestazioni di polizia di cui al precedente capoverso vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 ed all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

Articolo 2 Finanziamento

Per la copertura delle prestazioni di polizia il Comune di Cerentino versa al Comune di Locarno un'indennità risultata dalla moltiplicazione del numero di residenti al 31 dicembre dell'anno precedente (dati USTAT) per un prezzo di prestazione pro-capite.

Il prezzo pro-capite per le prestazioni di polizia è di Fr. 30.-.

L'indennità per le prestazioni di polizia è versata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento alla Cassa comunale, 6600 Locarno (IBAN CH94 0900 0000 6500 0127 4; CCP 65-127-4).

L'indennità pro-capite di cui al secondo capoverso è soggetta al rincarato secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente.

Articolo 3 Collaborazione tra le parti

Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire, oltre l'implementazione fattuale del principio della parità di trattamento di cui all'art. 1 cpv.3, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e della comunità tutta.

Per le finalità di questo articolo, ove necessario, possono essere organizzati incontri periodici per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione.

Articolo 4 Rendiconto

La polizia della Città di Locarno redige all'attenzione del Comune di Cerentino una volta l'anno un rendiconto sull'attività svolta.

La polizia della Città di Locarno tiene rapporti mensili sull'attività svolta nella giurisdizione del Comune di Cerentino; tali rapporti sono a disposizione del Municipio del Comune di Cerentino.

Articolo 5 Responsabilità civile

Il Comune di Locarno risponde dei danni causati dagli agenti della polizia in conformità con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Articolo 6 Contestazioni

Prima di adire il Consiglio di Stato, ogni contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali (art. 7 RLCPol).

Articolo 7 Modifiche successive

Con il consenso delle parti e, riservata la ratifica del Consiglio di Stato, la convenzione può essere modificata in ogni tempo, dopo il periodo fisso iniziale di cinque anni.

Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (Allegato 2, Sezione B), il Comune di Locarno informa delle stesse per tempo il Comune di Cerentino e ne raccoglie eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro-capite di cui all'art. 2 deve essere opportunamente adeguata in seguito a trattativa tra le parti.

Articolo 8 Durata e disdetta

La convenzione ha una durata iniziale di cinque anni ed in seguito può essere disdetta per la fine di un anno civile con un termine di preavviso di un anno.

Articolo 9 Contravvenzioni in materia di circolazione stradale

L'importo delle contravvenzioni in materia di circolazione stradale è riversato al Comune di Cerentino previa deduzione delle spese vive sostenute dal Comune di Locarno.

Articolo 9a Riserva a nuove disposizioni di legge.

E' esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

Articolo 10 Disposizioni finali

La convenzione è redatta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato.

Articolo 11 Entrata in vigore

Ottenuta la ratifica dal parte del Consiglio di Stato, la convenzione entra in vigore il xxxx Cerentino, data

Comune di Cerentino

Il Sindaco:

Per il Municipio

Il Segretario:

Locarno, data

Comune di Locarno

Il Sindaco:

Per il Municipio

Il Segretario:

dr. avv. Carla Speciali

avv. Marco Gerosa

*Approvata dall'Assemblea comunale del Comune Cerentino il
Approvata dal Consiglio comunale del Comune Locarno il.
Ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione no. del xxx.*

CONVENZIONE

tra

il **Comune di Cevio**
(Comune senza polizia strutturata)

e

il **Comune di Locarno**
(Comune polo)

che ha per oggetto

l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Cevio da parte della polizia della Città di Locarno.

Premessa

Ritenuto

l'articolo 4 della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) nonché

l'articolo 3 del regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 1° settembre 2012 (RLCPol),

le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 Oggetto e scopo

La convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Cevio ad opera della polizia della Città di LOCARNO.

Sono svolte dalla polizia della Città di Locarno le competenze di polizia di cui alla Sezione A dell'Allegato 2 del RLCPol, oltre alle competenze derivanti dall'art. 107 LOC per quanto concerne i compiti di polizia rientranti nelle competenze municipali.

Le prestazioni di polizia di cui al precedente capoverso vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 ed all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

Articolo 2 Finanziamento

Per la copertura delle prestazioni di polizia il Comune di Cevio versa al Comune di Locarno un'indennità risultata dalla moltiplicazione del numero di residenti al 31 dicembre dell'anno precedente (dati USTAT) per un prezzo di prestazione pro-capite.

Il prezzo pro-capite per le prestazioni di polizia è di Fr 30.-.

L'indennità per le prestazioni di polizia è versata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento alla Cassa comunale, 6600 Locarno (IBAN CH94 0900 0000 6500 0127 4; CCP 65-127-4).

L'indennità pro-capite di cui al secondo capoverso è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente.

Articolo 3 Collaborazione tra le parti

Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire, oltre l'implementazione fattuale del principio della parità di trattamento di cui all'art. 1 cpv. 3, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e della comunità tutta.

Per le finalità di questo articolo, ove necessario, possono essere organizzati incontri periodici per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione.

Articolo 4 Rendiconto

La polizia della Città di Locarno redige all'attenzione del Comune di Cevio una volta l'anno un rendiconto sull'attività svolta.

La polizia della Città di Locarno tiene rapporti mensili sull'attività svolta nella giurisdizione del Comune di Cevio; tali rapporti sono a disposizione del Municipio del Comune di Cevio.

Articolo 5 Responsabilità civile

Il Comune di Locarno risponde dei danni causati dagli agenti della polizia in conformità con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Articolo 6 Contestazioni

Prima di adire il Consiglio di Stato, ogni contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali (art. 7 RLCPol).

Articolo 7 Modifiche successive

Con il consenso delle parti e, riservata la ratifica del Consiglio di Stato, la convenzione può essere modificata in ogni tempo, dopo il periodo fisso iniziale di cinque anni.

Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (Allegato 2, Sezione B), il Comune di Locarno informa delle stesse per tempo il Comune di Cevio e ne raccoglie eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro-capite di cui all'art. 2 deve essere opportunamente adeguata in seguito a trattativa tra le parti.

Articolo 8 Durata e disdetta

La convenzione ha una durata iniziale di cinque anni ed in seguito può essere disdetta per la fine di un anno civile con un termine di preavviso di un anno.

Articolo 9 Contravvenzioni in materia di circolazione stradale

L'importo delle contravvenzioni in materia di circolazione stradale è riversato al Comune di Cevio previa deduzione delle spese vive sostenute dal Comune di Locarno.

Articolo 9a Riserva a nuove disposizioni di legge.

E' esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

Articolo 10 Disposizioni finali

La convenzione è redatta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato.

Articolo 11 Entrata in vigore

Ottenuta la ratifica dal parte del Consiglio di Stato, la convenzione entra in vigore il xxxx Cevio, data

Comune di Cevio

Il Sindaco:

Per il Municipio

Il Segretario:

Locarno, data

Comune di Locarno

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

dr. avv. Carla Speziali

avv. Marco Gerosa

*Approvata dal Consiglio comunale del Comune Cevio il
Approvata dal Consiglio comunale del Comune Locarno il.
Ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione no. del xxx.*

CONVENZIONE

tra

il **Comune di Gresso**
(Comune senza polizia strutturata)

e

il **Comune di Locarno**
(Comune polo)

che ha per oggetto

l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Gresso da parte della polizia della Città di Locarno.

Premessa

Ritenuto

l'articolo 4 della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) nonché

l'articolo 3 del regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 1° settembre 2012 (RLCPol),

le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 Oggetto e scopo

La convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Gresso ad opera della polizia della Città di LOCARNO.

Sono svolte dalla polizia della Città di Locarno le competenze di polizia di cui alla Sezione A dell'Allegato 2 del RLCPol, oltre alle competenze derivanti dall'art. 107 LOC per quanto concerne i compiti di polizia rientranti nelle competenze municipali.

Le prestazioni di polizia di cui al precedente capoverso vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 ed all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

Articolo 2 Finanziamento

Per la copertura delle prestazioni di polizia il Comune di Gresso versa al Comune di Locarno un'indennità risultata dalla moltiplicazione del numero di residenti al 31 dicembre dell'anno precedente (dati USTAT) per un prezzo di prestazione pro-capite.

Il prezzo pro-capite per le prestazioni di polizia è di Fr 60.--.

L'indennità per le prestazioni di polizia è versata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento alla Cassa comunale, 6600 Locarno (IBAN CH94 0900 0000 6500 0127 4; CCP 65-127-4).

L'indennità pro-capite di cui al secondo capoverso è soggetta al rincato secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente.

Articolo 3 Collaborazione tra le parti

Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire, oltre l'implementazione fattuale del principio della parità di trattamento di cui all'art. 1 cpv.3, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e della comunità tutta.

Per le finalità di questo articolo, ove necessario, possono essere organizzati incontri periodici per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione.

Articolo 4 Rendiconto

La polizia della Città di Locarno redige all'attenzione del Comune di Gresso una volta l'anno un rendiconto sull'attività svolta.

La polizia della Città di Locarno tiene rapporti mensili sull'attività svolta nella giurisdizione del Comune di Gresso; tali rapporti sono a disposizione del Municipio del Comune di Gresso.

Articolo 5 Responsabilità civile

Il Comune di Locarno risponde dei danni causati dagli agenti della polizia in conformità con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Articolo 6 Contestazioni

Prima di adire il Consiglio di Stato, ogni contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali (art. 7 RLCPol).

Articolo 7 Modifiche successive

Con il consenso delle parti e, riservata la ratifica del Consiglio di Stato, la convenzione può essere modificata in ogni tempo, dopo il periodo fisso iniziale di cinque anni.

Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (Allegato 2, Sezione B), il Comune di Locarno informa delle stesse per tempo il Comune di Gresso e ne raccoglie eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro-capite di cui all'art. 2 deve essere opportunamente adeguata in seguito a trattativa tra le parti.

Articolo 8 Durata e disdetta

La convenzione ha una durata iniziale di cinque anni ed in seguito può essere disdetta per la fine di un anno civile con un termine di preavviso di un anno.

Articolo 9 Contravvenzioni in materia di circolazione stradale

L'importo delle contravvenzioni in materia di circolazione stradale è riversato al Comune di Gresso previa deduzione delle spese vive sostenute dal Comune di Locarno.

Articolo 9a Riserva a nuove disposizioni di legge.

E' esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

Articolo 10 Disposizioni finali

La convenzione è redatta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato.

Articolo 11 Entrata in vigore

Ottenuta la ratifica dal parte del Consiglio di Stato, la convenzione entra in vigore il xxxx Gresso, data

Comune di Gresso

Il Sindaco: Per il Municipio Il Segretario:

Locarno, data

Comune di Locarno

Il Sindaco: Per il Municipio Il Segretario:

dr. avv. Carla Speciali avv. Marco Gerosa

*Approvata dall'Assemblea comunale del Comune Gresso il
Approvata dal Consiglio comunale del Comune Locarno il.
Ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione no. del xxx.*

CONVENZIONE

tra

il **Comune di Isorno**
(Comune senza polizia strutturata)

e

il **Comune di Locarno**
(Comune polo)

che ha per oggetto

l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Isorno da parte della polizia della Città di Locarno.

Premessa

Ritenuto

l'articolo 4 della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) nonché

l'articolo 3 del regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 1° settembre 2012 (RLCPol),

le parti convergono quanto segue:

Articolo 1 Oggetto e scopo

La convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Isorno ad opera della polizia della Città di LOCARNO.

Sono svolte dalla polizia della Città di Locarno le competenze di polizia di cui alla Sezione A dell'Allegato 2 del RLCPol, oltre alle competenze derivanti dall'art. 107 LOC per quanto concerne i compiti di polizia rientranti nelle competenze municipali.

Le prestazioni di polizia di cui al precedente capoverso vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 ed all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

Articolo 2 Finanziamento

Per la copertura delle prestazioni di polizia il Comune di Isorno versa al Comune di Locarno un'indennità risultata dalla moltiplicazione del numero di residenti al 31 dicembre dell'anno precedente (dati USTAT) per un prezzo di prestazione pro-capite.

Il prezzo pro-capite per le prestazioni di polizia è di Fr 60.--.

L'indennità per le prestazioni di polizia è versata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento alla Cassa comunale, 6600 Locarno (IBAN CH94 0900 0000 6500 0127 4; CCP 65-127-4).

L'indennità pro-capite di cui al secondo capoverso è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente.

Articolo 3 Collaborazione tra le parti

Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire, oltre l'implementazione fattuale del principio della parità di trattamento di cui all'art. 1 cpv.3, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e della comunità tutta.

Per le finalità di questo articolo, ove necessario, possono essere organizzati incontri periodici per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione.

Articolo 4 Rendiconto

La polizia della Città di Locarno redige all'attenzione del Comune di Isorno una volta l'anno un rendiconto sull'attività svolta.

La polizia della Città di Locarno tiene rapporti mensili sull'attività svolta nella giurisdizione del Comune di Isorno; tali rapporti sono a disposizione del Municipio del Comune di Isorno.

Articolo 5 Responsabilità civile

Il Comune di Locarno risponde dei danni causati dagli agenti della polizia in conformità con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Articolo 6 Contestazioni

Prima di adire il Consiglio di Stato, ogni contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali (art. 7 RLCPol).

Articolo 7 Modifiche successive

Con il consenso delle parti e, riservata la ratifica del Consiglio di Stato, la convenzione può essere modificata in ogni tempo, dopo il periodo fisso iniziale di cinque anni.

Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (Allegato 2, Sezione B), il Comune di Locarno informa delle stesse per tempo il Comune di Isorno e ne raccoglie eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro-capite di cui all'art. 2 deve essere opportunamente adeguata in seguito a trattativa tra le parti.

Articolo 8 Durata e disdetta

La convenzione ha una durata iniziale di cinque anni ed in seguito può essere disdetta per la fine di un anno civile con un termine di preavviso di un anno.

Articolo 9 Contravvenzioni in materia di circolazione stradale

L'importo delle contravvenzioni in materia di circolazione stradale è riversato al Comune di Isorno previa deduzione delle spese vive sostenute dal Comune di Locarno.

Articolo 9a Riserva a nuove disposizioni di legge.

E' esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

Articolo 10 Disposizioni finali

La convenzione è redatta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato.

Articolo 11 Entrata in vigore

Ottenuta la ratifica dal parte del Consiglio di Stato, la convenzione entra in vigore il xxxx Isorno, data

Comune di Isorno

Il Sindaco:

Per il Municipio

Il Segretario:

Locarno, data

Comune di Locarno

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

dr. avv. Carla Speziali

avv. Marco Gerosa

*Approvata dal Consiglio comunale del Comune Isorno il
Approvata dal Consiglio comunale del Comune Locarno il.
Ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione no. del xxx.*

CONVENZIONE

tra

il **Comune di Lavizzara**
(Comune senza polizia strutturata)

e

il **Comune di Locarno**
(Comune polo)

che ha per oggetto

l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Lavizzara da parte della polizia della Città di Locarno.

Premessa

Ritenuto

l'articolo 4 della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) nonché

l'articolo 3 del regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 1° settembre 2012 (RLCPol),

le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 Oggetto e scopo

La convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Lavizzara ad opera della polizia della Città di LOCARNO.

Sono svolte dalla polizia della Città di Locarno le competenze di polizia di cui alla Sezione A dell'Allegato 2 del RLCPol, oltre alle competenze derivanti dall'art. 107 LOC per quanto concerne i compiti di polizia rientranti nelle competenze municipali.

Le prestazioni di polizia di cui al precedente capoverso vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 ed all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

Articolo 2 Finanziamento

Per la copertura delle prestazioni di polizia il Comune di Lavizzara versa al Comune di Locarno un'indennità risultata dalla moltiplicazione del numero di residenti al 31 dicembre dell'anno precedente (dati USTAT) per un prezzo di prestazione pro-capite.

Il prezzo pro-capite per le prestazioni di polizia è di Fr 30.--.

L'indennità per le prestazioni di polizia è versata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento alla Cassa comunale, 6600 Locarno (IBAN CH94 0900 0000 6500 0127 4; CCP 65-127-4).

L'indennità pro-capite di cui al secondo capoverso è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente.

Articolo 3 Collaborazione tra le parti

Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire, oltre l'implementazione fattuale del principio della parità di trattamento di cui all'art. 1 cpv.3, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e della comunità tutta.

Per le finalità di questo articolo, ove necessario, possono essere organizzati incontri periodici per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione.

Articolo 4 Rendiconto

La polizia della Città di Locarno redige all'attenzione del Comune di Lavizzara una volta l'anno un rendiconto sull'attività svolta.

La polizia della Città di Locarno tiene rapporti mensili sull'attività svolta nella giurisdizione del Comune di Lavizzara; tali rapporti sono a disposizione del Municipio del Comune di Lavizzara.

Articolo 5 Responsabilità civile

Il Comune di Locarno risponde dei danni causati dagli agenti della polizia in conformità con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Articolo 6 Contestazioni

Prima di adire il Consiglio di Stato, ogni contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali (art. 7 RLCPol).

Articolo 7 Modifiche successive

Con il consenso delle parti e, riservata la ratifica del Consiglio di Stato, la convenzione può essere modificata in ogni tempo, dopo il periodo fisso iniziale di cinque anni.

Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (Allegato 2, Sezione B), il Comune di Locarno informa delle stesse per tempo il Comune di Lavizzara e ne raccoglie eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro-capite di cui all'art. 2 deve essere opportunamente adeguata in seguito a trattativa tra le parti.

Articolo 8 Durata e disdetta

La convenzione ha una durata iniziale di cinque anni ed in seguito può essere disdetta per la fine di un anno civile con un termine di preavviso di un anno.

Articolo 9 Contravvenzioni in materia di circolazione stradale

L'importo delle contravvenzioni in materia di circolazione stradale è riversato al Comune di Lavizzara previa deduzione delle spese vive sostenute dal Comune di Locarno.

Articolo 9a Riserva a nuove disposizioni di legge.

E' esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

Articolo 10 Disposizioni finali

La convenzione è redatta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato.

Articolo 11 Entrata in vigore

Ottenuta la ratifica dal parte del Consiglio di Stato, la convenzione entra in vigore il xxxx Lavizzara, data

Comune di Lavizzara

Il Sindaco: Per il Municipio Il Segretario:

Locarno, data

Comune di Locarno

Il Sindaco: Per il Municipio Il Segretario:

dr. avv. Carla Speziali avv. Marco Gerosa

*Approvata dal Consiglio comunale del Comune Lavizzara il
Approvata dal Consiglio comunale del Comune Locarno il.
Ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione no. del xxx.*

CONVENZIONE

tra
il **Comune di Linescio**
(Comune senza polizia strutturata)

e

il **Comune di Locarno**
(Comune polo)

che ha per oggetto

l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Linescio da parte della polizia della Città di Locarno.

Premessa

Ritenuto

l'articolo 4 della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) nonché

l'articolo 3 del regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 1° settembre 2012 (RLCPol),

le parti convergono quanto segue:

Articolo 1 Oggetto e scopo

La convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Linescio ad opera della polizia della Città di LOCARNO.

Sono svolte dalla polizia della Città di Locarno le competenze di polizia di cui alla Sezione A dell'Allegato 2 del RLCPol, oltre alle competenze derivanti dall'art. 107 LOC per quanto concerne i compiti di polizia rientranti nelle competenze municipali.

Le prestazioni di polizia di cui al precedente capoverso vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 ed all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

Articolo 2 Finanziamento

Per la copertura delle prestazioni di polizia il Comune di Linescio versa al Comune di Locarno un'indennità risultante dalla moltiplicazione del numero di residenti al 31 dicembre dell'anno precedente (dati USTAT) per un prezzo di prestazione pro-capite.

Il prezzo pro-capite per le prestazioni di polizia è di Fr 30.--.

L'indennità per le prestazioni di polizia è versata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento alla Cassa comunale, 6600 Locarno (IBAN CH94 0900 0000 6500 0127 4; CCP 65-127-4).

L'indennità pro-capite di cui al secondo capoverso è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente.

Articolo 3 Collaborazione tra le parti

Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire, oltre l'implementazione fattuale del principio della parità di trattamento di cui all'art. 1 cpv.3, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e della comunità tutta.

Per le finalità di questo articolo, ove necessario, possono essere organizzati incontri periodici per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione.

Articolo 4 Rendiconto

La polizia della Città di Locarno redige all'attenzione del Comune di Linescio una volta l'anno un rendiconto sull'attività svolta.

La polizia della Città di Locarno tiene rapporti mensili sull'attività svolta nella giurisdizione del Comune di Linescio; tali rapporti sono a disposizione del Municipio del Comune di Linescio.

Articolo 5 Responsabilità civile

Il Comune di Locarno risponde dei danni causati dagli agenti della polizia in conformità con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Articolo 6 Contestazioni

Prima di adire il Consiglio di Stato, ogni contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali (art. 7 RLCPol).

Articolo 7 Modifiche successive

Con il consenso delle parti e, riservata la ratifica del Consiglio di Stato, la convenzione può essere modificata in ogni tempo, dopo il periodo fisso iniziale di cinque anni.

Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (Allegato 2, Sezione B), il Comune di Locarno informa delle stesse per tempo il Comune di Linescio e ne raccoglie eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro-capite di cui all'art. 2 deve essere opportunamente adeguata in seguito a trattativa tra le parti.

Articolo 8 Durata e disdetta

La convenzione ha una durata iniziale di cinque anni ed in seguito può essere disdetta per la fine di un anno civile con un termine di preavviso di un anno.

Articolo 9 Contravvenzioni in materia di circolazione stradale

L'importo delle contravvenzioni in materia di circolazione stradale è riversato al Comune di Linescio previa deduzione delle spese vive sostenute dal Comune di Locarno.

Articolo 9a Riserva a nuove disposizioni di legge.

E' esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

Articolo 10 Disposizioni finali

La convenzione è redatta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato.

Articolo 11 Entrata in vigore

Ottenuta la ratifica dal parte del Consiglio di Stato, la convenzione entra in vigore il xxxx Linescio, data

Comune di Linescio

Il Sindaco: Il Segretario:

Per il Municipio

Locarno, data

Comune di Locarno

Il Sindaco: Il Segretario:

Per il Municipio

dr. avv. Carla Speziali avv. Marco Gerosa

*Approvata dall'Assemblea comunale del Comune Linescio il
Approvata dal Consiglio comunale del Comune Locarno il.
Ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione no. del xxx.*

CONVENZIONE

tra

il **Comune di Maggia**
(Comune senza polizia strutturata)

e

il **Comune di Locarno**
(Comune polo)

che ha per oggetto

l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Maggia da parte della polizia della Città di Locarno.

Premessa

Ritenuto

l'articolo 4 della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) nonché

l'articolo 3 del regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 1° settembre 2012 (RLCPol),

le parti convergono quanto segue:

Articolo 1 **Oggetto e scopo**

La convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Maggia ad opera della polizia della Città di LOCARNO.

Sono svolte dalla polizia della Città di Locarno le competenze di polizia di cui alla Sezione A dell'Allegato 2 del RLCPol, oltre alle competenze derivanti dall'art. 107 LOC per quanto concerne i compiti di polizia rientranti nelle competenze municipali.

Le prestazioni di polizia di cui al precedente capoverso vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 ed all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

Articolo 2 **Finanziamento**

Per la copertura delle prestazioni di polizia il Comune di Maggia versa al Comune di Locarno un'indennità risultante dalla moltiplicazione del numero di residenti al 31 dicembre dell'anno precedente (dati USTAT) per un prezzo di prestazione pro-capite.

Il prezzo pro-capite per le prestazioni di polizia è di Fr 60.--.

L'indennità per le prestazioni di polizia è versata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento alla Cassa comunale, 6600 Locarno (IBAN CH94 0900 0000 6500 0127 4; CCP 65-127-4).

L'indennità pro-capite di cui al secondo capoverso è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente.

Articolo 3 **Collaborazione tra le parti**

Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire, oltre l'implementazione fattuale del principio della parità di trattamento di cui all'art. 1 cpv.3, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e della comunità tutta.

Per le finalità di questo articolo, ove necessario, possono essere organizzati incontri periodici per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione.

Articolo 4 **Rendiconto**

La polizia della Città di Locarno redige all'attenzione del Comune di Maggia una volta l'anno un rendiconto sull'attività svolta.

La polizia della Città di Locarno tiene rapporti mensili sull'attività svolta nella giurisdizione del Comune di Maggia; tali rapporti sono a disposizione del Municipio del Comune di Maggia.

Articolo 5 Responsabilità civile

Il Comune di Locarno risponde dei danni causati dagli agenti della polizia in conformità con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Articolo 6 Contestazioni

Prima di adire il Consiglio di Stato, ogni contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali (art. 7 RLCPol).

Articolo 7 Modifiche successive

Con il consenso delle parti e, riservata la ratifica del Consiglio di Stato, la convenzione può essere modificata in ogni tempo, dopo il periodo fisso iniziale di cinque anni.

Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (Allegato 2, Sezione B), il Comune di Locarno informa delle stesse per tempo il Comune di Maggia e ne raccoglie eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro-capite di cui all'art. 2 deve essere opportunamente adeguata in seguito a trattativa tra le parti.

Articolo 8 Durata e disdetta

La convenzione ha una durata iniziale di cinque anni ed in seguito può essere disdetta per la fine di un anno civile con un termine di preavviso di un anno.

Articolo 9 Contravvenzioni in materia di circolazione stradale

L'importo delle contravvenzioni in materia di circolazione stradale è riversato al Comune di Maggia previa deduzione delle spese vive sostenute dal Comune di Locarno.

Articolo 9a Riserva a nuove disposizioni di legge.

E' esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

Articolo 10 Disposizioni finali

La convenzione è redatta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato.

Articolo 11 Entrata in vigore

Ottenuta la ratifica dal parte del Consiglio di Stato, la convenzione entra in vigore il xxxx Maggia, data

Comune di Maggia

Il Sindaco: Per il Municipio Il Segretario:

Locarno, data

Comune di Locarno

Il Sindaco: Per il Municipio Il Segretario:

dr. avv. Carla Speciali avv. Marco Gerosa

*Approvata dal Consiglio comunale del Comune Maggia il
Approvata dal Consiglio comunale del Comune Locarno il.
Ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione no. del xxx.*

CONVENZIONE

tra

il **Comune di Mergoscia**
(Comune senza polizia strutturata)

e

il **Comune di Locarno**
(Comune polo)

che ha per oggetto

l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Mergoscia da parte della polizia della Città di Locarno.

Premessa

Ritenuto

l'articolo 4 della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) nonché

l'articolo 3 del regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 1° settembre 2012 (RLCPol),

le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 Oggetto e scopo

La convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Mergoscia ad opera della polizia della Città di LOCARNO.

Sono svolte dalla polizia della Città di Locarno le competenze di polizia di cui alla Sezione A dell'Allegato 2 del RLCPol, oltre alle competenze derivanti dall'art. 107 LOC per quanto concerne i compiti di polizia rientranti nelle competenze municipali.

Le prestazioni di polizia di cui al precedente capoverso vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 ed all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

Articolo 2 Finanziamento

Per la copertura delle prestazioni di polizia il Comune di Mergoscia versa al Comune di Locarno un'indennità risultata dalla moltiplicazione del numero di residenti al 31 dicembre dell'anno precedente (dati USTAT) per un prezzo di prestazione pro-capite.

Il prezzo pro-capite per le prestazioni di polizia è di Fr 60.--.

L'indennità per le prestazioni di polizia è versata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento alla Cassa comunale, 6600 Locarno (IBAN CH94 0900 0000 6500 0127 4; CCP 65-127-4).

L'indennità pro-capite di cui al secondo capoverso è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente.

Articolo 3 Collaborazione tra le parti

Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire, oltre l'implementazione fattuale del principio della parità di trattamento di cui all'art. 1 cpv.3, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e della comunità tutta.

Per le finalità di questo articolo, ove necessario, possono essere organizzati incontri periodici per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione.

Articolo 4 Rendiconto

La polizia della Città di Locarno redige all'attenzione del Comune di Mergoscia una volta l'anno un rendiconto sull'attività svolta.

La polizia della Città di Locarno tiene rapporti mensili sull'attività svolta nella giurisdizione del Comune di Mergoscia; tali rapporti sono a disposizione del Municipio del Comune di Mergoscia.

Articolo 5 Responsabilità civile

Il Comune di Locarno risponde dei danni causati dagli agenti della polizia in conformità con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Articolo 6 Contestazioni

Prima di adire il Consiglio di Stato, ogni contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali (art. 7 RLCPol).

Articolo 7 Modifiche successive

Con il consenso delle parti e, riservata la ratifica del Consiglio di Stato, la convenzione può essere modificata in ogni tempo, dopo il periodo fisso iniziale di cinque anni.

Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (Allegato 2, Sezione B), il Comune di Locarno informa delle stesse per tempo il Comune di Mergoscia e ne raccoglie eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro-capite di cui all'art. 2 deve essere opportunamente adeguata in seguito a trattativa tra le parti.

Articolo 8 Durata e disdetta

La convenzione ha una durata iniziale di cinque anni ed in seguito può essere disdetta per la fine di un anno civile con un termine di preavviso di un anno.

Articolo 9 Contravvenzioni in materia di circolazione stradale

L'importo delle contravvenzioni in materia di circolazione stradale è riversato al Comune di Mergoscia previa deduzione delle spese vive sostenute dal Comune di Locarno.

Articolo 9a

Riserva a nuove disposizioni di legge.

E' esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

Articolo 10 Disposizioni finali

La convenzione è redatta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato.

Articolo 11 Entrata in vigore

Ottenuta la ratifica dal parte del Consiglio di Stato, la convenzione entra in vigore il xxxx Mergoscia, data

Comune di Mergoscia

Il Sindaco:

Per il Municipio

Il Segretario:

Locarno, data

Comune di Locarno

Per il Municipio

Il Segretario:

dr. avv. Carla Speciali

avv. Marco Gerosa

*Approvata dall'Assemblea Comunale del Comune di Mergoscia il
Approvata dal Consiglio comunale del Comune Locarno il.
Ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione no. del xxx.*

CONVENZIONE

tra

il **Comune di Mosogno**
(Comune senza polizia strutturata)

e

il **Comune di Locarno**
(Comune polo)

che ha per oggetto

l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Mosogno da parte della polizia della Città di Locarno.

Premessa

Ritenuto

l'articolo 4 della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) nonché

l'articolo 3 del regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 1° settembre 2012 (RLCPol),

le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 Oggetto e scopo

La convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Mosogno ad opera della polizia della Città di LOCARNO.

Sono svolte dalla polizia della Città di Locarno le competenze di polizia di cui alla Sezione A dell'Allegato 2 del RLCPol, oltre alle competenze derivanti dall'art. 107 LOC per quanto concerne i compiti di polizia rientranti nelle competenze municipali.

Le prestazioni di polizia di cui al precedente capoverso vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 ed all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

Articolo 2 Finanziamento

Per la copertura delle prestazioni di polizia il Comune di Mosogno versa al Comune di Locarno un'indennità risultata dalla moltiplicazione del numero di residenti al 31 dicembre dell'anno precedente (dati USTAT) per un prezzo di prestazione pro-capite.

Il prezzo pro-capite per le prestazioni di polizia è di Fr 60.--.

L'indennità per le prestazioni di polizia è versata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento alla Cassa comunale, 6600 Locarno (IBAN CH94 0900 0000 6500 0127 4; CCP 65-127-4).

L'indennità pro-capite di cui al secondo capoverso è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente.

Articolo 3 Collaborazione tra le parti

Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire, oltre l'implementazione fattuale del principio della parità di trattamento di cui all'art. 1 cpv. 3, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e della comunità tutta.

Per le finalità di questo articolo, ove necessario, possono essere organizzati incontri periodici per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione.

Articolo 4 Rendiconto

La polizia della Città di Locarno redige all'attenzione del Comune di Mosogno una volta l'anno un rendiconto sull'attività svolta.

La polizia della Città di Locarno tiene rapporti mensili sull'attività svolta nella giurisdizione del Comune di Mosogno; tali rapporti sono a disposizione del Municipio del Comune di Mosogno.

Articolo 5 Responsabilità civile

Il Comune di Locarno risponde dei danni causati dagli agenti della polizia in conformità con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Articolo 6 Contestazioni

Prima di adire il Consiglio di Stato, ogni contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali (art. 7 RLCPOl).

Articolo 7 Modifiche successive

Con il consenso delle parti e, riservata la ratifica del Consiglio di Stato, la convenzione può essere modificata in ogni tempo, dopo il periodo fisso iniziale di cinque anni.

Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPOl (Allegato 2, Sezione B), il Comune di Locarno informa delle stesse per tempo il Comune di Mosogno e ne raccoglie eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro-capite di cui all'art. 2 deve essere opportunamente adeguata in seguito a trattativa tra le parti.

Articolo 8 Durata e disdetta

La convenzione ha una durata iniziale di cinque anni ed in seguito può essere disdetta per la fine di un anno civile con un termine di preavviso di un anno.

Articolo 9 Contravvenzioni in materia di circolazione stradale

L'importo delle contravvenzioni in materia di circolazione stradale è riversato al Comune di Mosogno previa deduzione delle spese vive sostenute dal Comune di Locarno.

Articolo 9a Riserva a nuove disposizioni di legge.

E' esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

Articolo 10 Disposizioni finali

La convenzione è redatta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato.

Articolo 11 Entrata in vigore

Ottenuta la ratifica dal parte del Consiglio di Stato, la convenzione entra in vigore il xxxx Mosogno, data

Comune di Mosogno

Il Sindaco: Per il Municipio Il Segretario:

Locarno, data

Comune di Locarno

Il Sindaco: Per il Municipio Il Segretario:

dr. avv. Carla Speziali avv. Marco Gerosa

*Approvata dall'Assemblea comunale del Comune Mosogno il
Approvata dal Consiglio comunale del Comune Locarno il
Ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione no. del xxx.*

CONVENZIONE

tra

il **Comune di Onsernone**
(Comune senza polizia strutturata)

e

il **Comune di Locarno**
(Comune polo)

che ha per oggetto

l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Onsernone da parte della polizia della Città di Locarno.

Premessa

Ritenuto

l'articolo 4 della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) nonché

l'articolo 3 del regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 1° settembre 2012 (RLCPol),

le parti convergono quanto segue:

Articolo 1 Oggetto e scopo

La convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Onsernone ad opera della polizia della Città di LOCARNO.

Sono svolte dalla polizia della Città di Locarno le competenze di polizia di cui alla Sezione A dell'Allegato 2 del RLCPol, oltre alle competenze derivanti dall'art. 107 LOC per quanto concerne i compiti di polizia rientranti nelle competenze municipali.

Le prestazioni di polizia di cui al precedente capoverso vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 ed all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

Articolo 2 Finanziamento

Per la copertura delle prestazioni di polizia il Comune di Onsernone versa al Comune di Locarno un'indennità risultato della moltiplicazione del numero di residenti al 31 dicembre dell'anno precedente (dati USTAT) per un prezzo di prestazione pro-capite.

Il prezzo pro-capite per le prestazioni di polizia è di Fr 60.-.

L'indennità per le prestazioni di polizia è versata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento alla Cassa comunale, 6600 Locarno (IBAN CH94 0900 0000 6500 0127 4; CCP 65-127-4).

L'indennità pro-capite di cui al secondo capoverso è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente.

Articolo 3 Collaborazione tra le parti

Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire, oltre l'implementazione fattuale del principio della parità di trattamento di cui all'art. 1 cpv.3, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e della comunità tutta.

Per la finalità di questo articolo, ove necessario, possono essere organizzati incontri periodici per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione.

Articolo 4 Rendiconto

La polizia della Città di Locarno redige all'attenzione del Comune di Onsernone una volta l'anno un rendiconto sull'attività svolta.

La polizia della Città di Locarno tiene rapporti mensili sull'attività svolta nella giurisdizione del Comune di Onsernone; tali rapporti sono a disposizione del Municipio del Comune di Onsernone.

Articolo 5 Responsabilità civile

Il Comune di Locarno risponde dei danni causati dagli agenti della polizia in conformità con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Articolo 6 Contestazioni

Prima di adire il Consiglio di Stato, ogni contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali (art. 7 RLCPol).

Articolo 7 Modifiche successive

Con il consenso delle parti è, riservata la ratifica del Consiglio di Stato, la convenzione può essere modificata in ogni tempo, dopo il periodo fisso iniziale di cinque anni.

Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (Allegato 2, Sezione B), il Comune di Locarno informa delle stesse per tempo il Comune di Onsernone e ne raccoglie eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro-capite di cui all'art. 2 deve essere opportunamente adeguata in seguito a trattativa tra le parti.

Articolo 8 Durata e disdetta

La convenzione ha una durata iniziale di cinque anni ed in seguito può essere disdetta per la fine di un anno civile con un termine di preavviso di un anno.

Articolo 9 Contravvenzioni in materia di circolazione stradale

L'importo delle contravvenzioni in materia di circolazione stradale è riversato al Comune di Onsernone previa deduzione delle spese vive sostenute dal Comune di Locarno.

Articolo 9a Riserva a nuove disposizioni di legge.

E' esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

Articolo 10 Disposizioni finali

La convenzione è redatta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato.

Articolo 11 Entrata in vigore

Ottenuta la ratifica dal parte del Consiglio di Stato, la convenzione entra in vigore il xxxx Onsernone, data

Comune di Onsernone

Il Sindaco:
Per il Municipio
Il Segretario:

Locarno, data

Comune di Locarno

Il Sindaco:
Per il Municipio
Il Segretario:
dr. avv. Carla Speziati
avv. Marco Gerosa

*Approvata dal Consiglio comunale del Comune Onsernone il
Approvata dal Consiglio comunale del Comune Locarno il.
Ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione no. del xxx.*

CONVENZIONE

tra

il **Comune di Vergeletto**
(Comune senza polizia strutturata)

e

il **Comune di Locarno**
(Comune polo)

che ha per oggetto

l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Vergeletto da parte della polizia della Città di Locarno.

Premessa

Ritenuto

l'articolo 4 della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) nonché

l'articolo 3 del regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 1° settembre 2012 (RLCPol),

le parti convergono quanto segue:

Articolo 1 Oggetto e scopo

La convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Vergeletto ad opera della polizia della Città di LOCARNO.

Sono svolte dalla polizia della Città di Locarno le competenze di polizia di cui alla Sezione A dell'Allegato 2 del RLCPol, oltre alle competenze derivanti dall'art. 107 LOC per quanto concerne i compiti di polizia rientranti nelle competenze municipali.

Le prestazioni di polizia di cui al precedente capoverso vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 ed all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

Articolo 2 Finanziamento

Per la copertura delle prestazioni di polizia il Comune di Vergeletto versa al Comune di Locarno un'indennità risultante dalla moltiplicazione del numero di residenti al 31 dicembre dell'anno precedente (dati USTAT) per un prezzo di prestazione pro-capite.

Il prezzo pro-capite per le prestazioni di polizia è di Fr 60.--.

L'indennità per le prestazioni di polizia è versata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento alla Cassa comunale, 6600 Locarno (IBAN CH94 0900 0000 6500 0127 4; CCP 65-127-4).

L'indennità pro-capite di cui al secondo capoverso è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente.

Articolo 3 Collaborazione tra le parti

Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire, oltre l'implementazione fattuale del principio della parità di trattamento di cui all'art. 1 cpv.3, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e della comunità tutta.

Per le finalità di questo articolo, ove necessario, possono essere organizzati incontri periodici per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione.

Articolo 4 Rendiconto

La polizia della Città di Locarno redige all'attenzione del Comune di Vergeletto una volta l'anno un rendiconto sull'attività svolta.

La polizia della Città di Locarno tiene rapporti mensili sull'attività svolta nella giurisdizione del Comune di Vergeletto; tali rapporti sono a disposizione del Municipio del Comune di Vergeletto.

Articolo 5 Responsabilità civile

Il Comune di Locarno risponde dei danni causati dagli agenti della polizia in conformità con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Articolo 6 Contestazioni

Prima di adire il Consiglio di Stato, ogni contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali (art. 7 RLCPol).

Articolo 7 Modifiche successive

Con il consenso delle parti e, riservata la ratifica del Consiglio di Stato, la convenzione può essere modificata in ogni tempo, dopo il periodo fisso iniziale di cinque anni.

Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (Allegato 2, Sezione B), il Comune di Locarno informa delle stesse per tempo il Comune di Vergeletto e ne raccoglie eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro-capite di cui all'art. 2 deve essere opportunamente adeguata in seguito a trattativa tra le parti.

Articolo 8 Durata e disdetta

La convenzione ha una durata iniziale di cinque anni ed in seguito può essere disdetta per la fine di un anno civile con un termine di preavviso di un anno.

Articolo 9 Contravvenzioni in materia di circolazione stradale

L'importo delle contravvenzioni in materia di circolazione stradale è riversato al Comune di Vergeletto previa deduzione delle spese vive sostenute dal Comune di Locarno.

Articolo 9a Riserva a nuove disposizioni di legge.

E' esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

Articolo 10 Disposizioni finali

La convenzione è redatta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato.

Articolo 11 Entrata in vigore

Ottenuta la ratifica dal parte del Consiglio di Stato, la convenzione entra in vigore il xxxx Vergeletto, data

Comune di Vergeletto

Il Sindaco: Per il Municipio Il Segretario:

Locarno, data

Comune di Locarno

Il Sindaco: Per il Municipio Il Segretario:

dr. avv. Carla Speciali avv. Marco Gerosa

*Approvata dall'Assemblea comunale del Comune Vergeletto il
Approvata dal Consiglio comunale del Comune Locarno il
Ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione no. del xxx.*